

Publicato il 19/12/2016

N. 05388/2016REG.PROV.COLL.
N. 03039/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3039 del 2016, proposto da:

Francesca Asta, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo e di formazione, direzione generale per il personale scolastico, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata sentenza 8 aprile 2016, n. 4253 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-*bis*.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Nicola Zampieri, per delega dell'avvocato Sergio Galleano, e Maria Pia Camassa dell'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTO e DIRITTO

1.– L'art. 3, comma 2, del bando di concorso, indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 105 del 2016, esclude, per la scuola primaria e di infanzia, i candidati in possesso del diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico.

La sig.ra Asta Francesca, in possesso di tale diploma conseguito entro l'anno 2001/2002, ha impugnato tale previsione del bando innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

lamentando, in particolare, il contrasto della previsione del bando con quanto previsto dall'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 8 aprile 2016, n. 4253, ha rigettato il ricorso.

3.– La ricorrente in primo grado ha proposto appello.

3.1.– Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell'appello.

3.2.– Questa Sezione, con ordinanza 29 settembre 2016, n. 1598, ha rilevato che l'appello *«non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce dei precedenti della Sezione sulla questione sollevata»* e che il *“danno prospettato può essere posto rimedio consentendo la sola ammissione con riserva dell'appellante alla procedura concorsuale in questione»*.

4.– L'appello è fondato, alla luce della giurisprudenza della Sezione, cui questo Collegio intende conformarsi, con conseguente concisa esposizione dei motivi di diritto (art. 84, comma 2, lettera c, c.p.a.).

L'art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosceva *«piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione»*.

Questa Sezione, in relazione a tale norma, ha affermato che:

- la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, *«è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale (...) in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»;*

- l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, *«appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici»* (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850).

5.– Alla luce di questo esposto, l'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, ammissione definitiva dell'appellante alla procedura concorsuale in esame, senza che sia necessario esaminare le altre censure prospettate dall'appellante.

6. – La particolare vicenda in esame giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati nella sola parte in cui escludono l'appellante dalla partecipazione al concorso indicato nella parte motiva della presente decisione;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO